



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. 1701 DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2011

DA

UFFICIO: ISTRUZIONE SERVIZIO: TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA CENTRO DI COSTO: GESTIONE DELLA LEGGE 5/2006 E SUCCESSIVE M.I.
--

N.13/SMG

OGGETTO: Assegni di studio e facilitazioni di viaggio 2011/2012 – approvazione bandi e conseguenti adempimenti necessari.
--

IL RESPONSABILE DI ATTIVITA'

Premesso che:

- con legge provinciale 16.06.2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, nota come legge di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento, è stato ridisegnato il sistema delle istituzioni trentine, tra l'altro con la soppressione dei Comprensori e la creazione delle Comunità;
- con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 231 dd. 30.12.2010 è stato conseguentemente disposto il trasferimento delle funzioni e la costituzione della Comunità Garda e Ledro ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16.06.2006, n. 3, con decorrenza dal 01.01.2011;
- con il medesimo decreto il Comprensorio Alto Garda e Ledro è stato soppresso ed ha cessato le relative funzioni, con la medesima decorrenza;
- ai sensi della L.P. n. 3/2006 la Comunità subentra al Comprensorio in tutti i relativi rapporti attivi e passivi e per quanto disposto dall'art. 42, c. 4 bis della stessa, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento nel quale sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità della Comunità “. . . le comunità mantengono lo schema di bilancio in essere ed applicano le regole contabili già applicabili al Comprensorio”.

Premesso inoltre che la Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 inerente il “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige del 16 agosto 2006, n. 33, suppl. n. 2) disciplina al Titolo V, gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio, i quali comprendono, fra l'altro:

- la concessione di assegni di studio agli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articolo 72, comma 1, lettera e);
- la concessione di assegni di studio agli studenti delle scuole paritarie per le spese relative alla retta di iscrizione e frequenza (articolo 76, comma 3. e articolo 77);
- l'erogazione di facilitazioni di viaggio (articolo 72, comma 1, lettera g).

Considerato che la medesima L.P. n. 5/2006 demanda alle disposizioni attuative del titolo V la definizione di requisiti, criteri e modalità per l'accesso ai servizi e agli interventi previsti.

Preso atto:

- che con decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. è stato emanato il regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in attuazione degli articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
- che a decorrere dall'anno scolastico 2008/09 cessa pertanto di trovare applicazione la normativa contenuta nella legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento (Norme transitorie) in merito all'erogazione dei servizi e degli interventi, la cui competenza rimane in capo ai Comprensori della Provincia.

Ricordato inoltre, per quanto riguarda gli ASSEGNI di STUDIO:

- l'articolo 72, comma 1, lettera e), della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5. recita: “assegni di studio per gli studenti meritevoli, per far fronte alle spese di convitto e alloggio, alle spese per la mensa, per le spese di trasporto, per l'acquisto di libri di testo per gli studenti frequentanti scuole fuori provincia e per le spese per tasse d'iscrizione e rette di frequenza non comprese in altri interventi di sostegno provinciali”;
- l'art 7 del regolamento di attuazione D.P.P. n. 24-104/Leg/2007 disciplina più dettagliatamente l'erogazione di assegni di studio, specificando in particolare al comma 6., che i criteri per la concessione degli assegni di studio agli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, individuando, in particolare:
 - a) la condizione economica del nucleo familiare dello studente;
 - b) gli importi minimi e massimi degli assegni di studio;
 - c) gli eventuali criteri di merito scolastico in aggiunta a quelli già previsti dal comma 5.

Ricordato che le FACILITAZIONI di VIAGGIO sono invece disciplinate dall'articolo 72, comma 1, lettera e), della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dall'art 9 comma 2, lett. c) del decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg., il quale prevede in particolare che le stesse possano essere erogate nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto ai fini della frequenza scolastica. La facilitazione consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Il regolamento stabilisce che tale contributo sia corrisposto secondo criteri e parametri individuati dalla Giunta provinciale, i quali tengano conto della condizione economica del nucleo familiare, secondo quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento stesso.

Con decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008 , n. 42-149/Leg. è stato emanato il regolamento concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, attuativo degli articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n.5; pertanto, a decorrere dall'anno scolastico 2009/10 non trova più applicazione la normativa contenuta nella legge provinciale 9 novembre 1990 n. 29, capo terzo, e relativo regolamento attuativo

La concessione degli assegni di studio agli studenti delle istituzioni scolastiche paritarie per le spese relative alla retta di iscrizione e frequenza è disciplinata al Capo III del sopra citato regolamento attuativo; in particolare l'articolo 20 prevede che la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e nel rispetto dei principi enunciati nello stesso articolo, stabilisca:

- a) i criteri di valutazione della condizione economica familiare, tenendo conto sia del reddito che del patrimonio;
- b) i limiti di reddito e di patrimonio per l'ammissione all'assegno di studio;
- c) la misura minima e massima dell'ammontare dell'assegno di studio concedibile, con la possibilità di differenziare la misura massima in relazione ai diversi gradi di scuola.

Con deliberazione n. 1419 di data 17 giugno 2010 la Giunta provinciale ha approvato il documento contenente le nuove disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n.3, valevoli a decorrere dal 1° luglio 2010.

Con riferimento agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 7 e 9 del regolamento attuativo emanato con DPP 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg e agli assegni di studio di cui all'articolo 20 del regolamento attuativo emanato con DPP 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, in considerazione del fatto che entrambe le citate normative in materia di diritto allo studio prevedono la valutazione della condizione economica familiare secondo le disposizioni dettate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n.3, la Giunta Provinciale ha approvato un disciplinare comune valido per l'insieme degli interventi.

Tale disciplinare recante "Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio", di cui all'allegato D), parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2359 di data 11.11.2011, è stato redatto in continuità con quello adottato per l'anno scolastico 2010/11, è presente un solo elemento innovativo a livello di composizione di nucleo familiare, riguardante nello specifico il richiedente monogenitore, introdotto al fine di armonizzare la disciplina oggetto del presente provvedimento con quella relativa alle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio in materia di ristorazione scolastica approvata con deliberazione n. 1317 del 17.06.2011.

La Giunta Provinciale stabilisce inoltre che la domanda di beneficio, sottoscritta dal richiedente per autocertificazione secondo la vigente normativa, sia presentata, entro la scadenza del 20 dicembre 2011 (allegato A, punto 4 comma 2, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2359 di data 11.11.2011), presso l'Ente territoriale di residenza dello studente per quanto riguarda gli assegni di studio e le facilitazioni di viaggio di cui all'art. 72 L.P. n.5/2006; presso l'istituzione paritaria frequentata per quanto concerne gli assegni di studio di cui all'art. 76 della medesima Legge provinciale.

Visto il Programma annuale degli interventi per il diritto allo studio riferito all'esercizio 2011, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2140 di data 14 ottobre 2011.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2359 di data 11 novembre 2011, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio e facilitazioni di viaggio per l'anno scolastico 2011/2012, vincolanti per il Comprensorio Valle dell'Adige mentre per quanto riguarda le Comunità che gestiscono direttamente gli interventi in materia di assistenza scolastica con titolarità della funzione, per questo anno di transizione, è fatta salva la facoltà di adottare i criteri approvati con la sopracitata deliberazione Provinciale

Ritenuto, come per gli anni scorsi, di riservarsi la facoltà di ridurre proporzionalmente l'importo degli assegni di studio e facilitazioni di viaggio, fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande, qualora i fondi resi disponibili dalla P.A.T. non fossero sufficienti a soddisfare le domande valide.

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta della Comunità.

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione Assemblea Comprensoriale n. 10 in data 11.12.2000;
- il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, approvato dalla Assemblea con deliberazione n. 03 del 28.12.2010;
- il Piano Esecutivo di Gestione in termini finanziari, approvato dalla Giunta della Comunità con deliberazione n. 1 del 11.01.2011;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro, pubblicato sul B.U.R. n. 34, supplemento n. 2, del 24.08.2010;
- la L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss. mm. "Norme in materia dell'autonomia del Trentino".

D E T E R M I N A

Per le motivazioni generali come in premessa specificate:

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2011/2012 (allegato "A") e il modulo tipo per la raccolta dei dati per la presentazione della domanda di assegno di studio (allegato "B"), allegati al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, redatti nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti;
2. di approvare i criteri e le modalità per la concessione delle facilitazioni di viaggio per l'anno scolastico 2011/2012 (allegato "C") e il modulo tipo per la raccolta dei dati per la presentazione della domanda di facilitazione di viaggio (allegato "D"), allegati al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, redatti nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti;
3. di approvare la disciplina per l'applicazione del modello di dichiarazione ICEE, (allegato "E"), allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, redatto nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti;
4. di fissare con le ore 12.00 del giorno martedì 20 dicembre 2011 il termine ultimo per la presentazione delle relative domande, secondo quanto disposto dalla deliberazione della G.P. n. 2359/2011;
5. di riservare a successivo separato provvedimento la effettiva determinazione e conseguente impegno della relativa spesa complessivamente derivante;
6. di riservarsi fin d'ora la facoltà di ridurre proporzionalmente l'importo degli assegni di studio e facilitazioni di viaggio, fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande, qualora i fondi resi disponibili dalla P.A.T. non fossero sufficienti a soddisfare le domande valide pervenute.
7. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di Contabilità del Comprensorio Alto Garda e Ledro approvato con deliberazione n. 10 di data 11 dicembre 2000 dell'Assemblea Comprensoriale, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
8. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi dell'articolo 2, lettera b, della legge 6.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni. -

IL RESPONSABILE DI ATTIVITA'
Rag. Maria Grazia Sartori

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2011

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Sandra PARISI

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata..

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Sandra PARISI

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo del Comprensorio Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO GENERALE

Per presa visione, in data

IL PRESIDENTE/L'ASSESSORE DI MERITO